

Indennità di Direzione e di Rischio, le nuove regole

Con le retribuzioni di fine aprile sono state erogate ai direttori delle Filiali le **Indennità di Direzione** stabilite dall'accordo sugli Inquadramenti, sottoscritto lo scorso 29 gennaio dalla Uilca e dalle altre Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di confronto.

Ricordiamo che l'intesa prevede il pagamento di 12 mensilità annue per i seguenti importi:

190 euro – Direttore di Filiale di tipo A

170 euro – Direttore di Filiale di tipo B

100 euro – Direttore di Filiale di tipo C

90 euro – Direttore di Filiale di tipo D

Nell'incontro svoltosi lo scorso giovedì 21 maggio l'Azienda ha ribadito che tale Indennità è destinata solo ai direttori delle filiali Retail e non a quelli Private e Imprese, per i quali, nell'accordo sugli Inquadramenti, è stato previsto il grado di QD4 a tutti, senza distinzioni sulla tipologia di filiale che dirigono.

Al riguardo la Uilca e le altre sigle firmatarie dell'accordo hanno evidenziato con forza che tale impostazione produceva una penalizzazione ai direttori che percepivano l'Indennità.

L'Azienda ha quindi recepito le istanze del sindacato, dichiarando che corrisponderà l'Indennità nelle filiali Imprese e Private a quei direttori, che erano già QD4 e la ricevevano in passato, mentre non la erogherà a quanti hanno ottenuto l'avanzamento di grado, considerando l'Indennità assorbita da questo passaggio. Analogamente, i direttori già QD4, e quindi percettori dell'Indennità di Direzione, in caso si vedessero riconoscere un Ruolo Chiave, percepirebbero la relativa Indennità annua al posto di quella di Direzione.

Ricordiamo infatti che, come già vigeva in precedenza, l'Indennità di Direzione non è prevista per i direttori cui venga riconosciuto un Ruolo Chiave.

Per quanto riguarda le **Indennità di Rischio** l'Azienda ha comunicato che da maggio ha uniformato il metodo di pagamento delle Indennità di Direzione e di Rischio, erogandole il mese successivo a quello di maturazione.

Questo criterio ha prodotto il mancato pagamento della Indennità di Rischio nella retribuzione di maggio a quei lavoratori che finora la ricevevano al termine del mese di maturazione.

Una situazione che non produce penalizzazioni economiche complessive, ma certo ha costituito un disagio per i dipendenti interessati.

L'accordo sugli Inquadramenti ha definito una Indennità di Rischio maggiore rispetto al passato per molti lavoratori, soprattutto ex Intesa. Questo aumento non è però ancora stato corrisposto e l'Azienda ha comunicato che comincerà a erogarlo, compresi gli arretrati calcolati da gennaio, al termine delle verifiche in corso.

In sede di trattativa tale termine è stato individuato indicativamente in fine giugno.

Con una comunicazione di martedì 26 maggio sulla nuova disciplina e i relativi criteri applicativi dell'Indennità di Rischio, Intesa Sanpaolo ha tra l'altro informato che intende non riconoscere al personale di provenienza Sanpaolo Imi e Banche Rete la voce stipendi cosiddetta "Indennità di Rischio fissa".

Questa decisione è stata assunta in modo unilaterale da Intesa Sanpaolo e la Uilca intende chiederne ragione, per evitare penalizzazioni per i lavoratori, nel corso dell'incontro di trattativa previsto a Milano la prossima settimana.

Condizioni agevolate e termine adesione al nuovo pacchetto

Con riferimento alla circolare n. 183 del 23 aprile 2009 (manovra riduzione tassi su convenzione dipendenti) l'Azienda ha disposto, con decorrenza 19 giugno 2009, la riduzione di 1,25 punti percentuali su tutti i tassi applicati ai dipendenti (creditori, debitori e anche parametrati), ai sensi delle condizioni agevolate previste dal nuovo pacchetto, che fissano in 0,50% il tasso a credito e in 1,50% il tasso a debito quando si utilizza il fido, oltre il quale, va ricordato, ai dipendenti non è consentito sconfinare.

I documenti di sintesi inviati ai colleghi dall'Azienda per ottemperare alle norme sulla trasparenza, riportano erroneamente solo la riduzione del tasso creditore.

La procedura aziendale, che applica le condizioni, legge comunque correttamente entrambe le riduzioni a debito e a credito, non producendo pertanto alcuna penalizzazione per i lavoratori.

Si ricorda inoltre che il termine previsto per l'adesione al nuovo pacchetto dipendenti è il 31 maggio 2009, pertanto l'ultimo giorno lavorativo disponibile è venerdì 29 maggio.

Per eventuali chiarimenti o dubbi relativi alle condizioni agevolate è sempre attiva la casella mail della Uilca dedicata a questo argomento agevolazionifinanziarie@uilcais.it.

Elezioni, permessi per attività presso i seggi elettorali

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 si svolgeranno le elezioni Europee e Amministrative, che riguarderanno presidenti di Provincia, consiglieri Provinciali, sindaci e Consigli comunali. Le votazioni sono state indette lo scorso 1° aprile dal Consiglio dei Ministri, che ha anche fissato l'eventuale turno di "ballottaggio" alle Amministrative per sabato 20 e domenica 21 giugno.

Di seguito vediamo i trattamenti previsti per i lavoratori che dovessero partecipare alle consultazioni come presidente di Seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista.

Per quanto attiene, anzitutto, alla giornata di sabato, al lavoratore verrà riconosciuta la facoltà di scegliere tra il pagamento di una quota aggiuntiva della retribuzione normalmente percepita e una giornata di riposo compensativo, la cui data di fruizione dovrà essere concordata con l'azienda.

Relativamente alla domenica, resta fermo il diritto del lavoratore di fruire di una giornata di riposo compensativo, che dovrà essere accordato, di massima, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Nel caso di impegno anche il lunedì, trattandosi di una normale giornata lavorativa, il lavoratore avrà diritto di assentarsi dal servizio, ma nessun emolumento economico o normativo supplementare alla normale retribuzione dovrà essergli riconosciuto.

Per quanto concerne lavoratori che si presentano come candidati, ricordiamo che possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione, come previsto dall'art. 52 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

Il lavoratore chiamato a svolgere funzioni presso il seggio elettorale ha diritto al trattamento giuridico ed economico di cui si è detto soltanto se ottempera ad alcuni obblighi posti da norme di legge e contrattuali.

In particolare, deve preavvertire il proprio datore di lavoro della sua assenza, presentando allo stesso, ove ne sia in possesso, copia della convocazione pervenutagli dal competente ufficio elettorale. Dovrà inoltre produrre, una volta ultimate le operazioni di voto, a seconda della funzione svolta presso il seggio elettorale, i seguenti documenti giustificativi dell'assenza dal lavoro:

- presidente di seggio elettorale: decreto di nomina e dichiarazione, firmata dal vicepresidente del seggio, che comprovi giorno e ora di inizio e di conclusione delle operazioni presso il seggio stesso;
- segretario o scrutatore: nomina del comune o del presidente del seggio, se trattasi di provvedimento con carattere di urgenza, dichiarazione successiva del presidente del seggio che attesti la presenza, con indicazione del giorno e dell'ora di inizio e di conclusione delle operazioni;
- rappresentante di lista: certificato redatto dal presidente del seggio, che attesti l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista e/o dal partito ed evidenzi l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.

www.uilcais.it